

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA -
A.S. 2010/11**

L'anno 2010, il giorno 21 luglio a Genova, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in sede di negoziazione decentrata

TRA

- la delegazione di parte pubblica composta dalla dott. ssa Rosaria Pagano, Vice Direttore Generale dell'USR per la Liguria, e la delegazione di parte sindacale composta da: FLC-C.G.I.L., CISL SCUOLA , SNALS-CONFSAL e UIL SCUOLA,

é stato raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria per l'a.s. 2010/2011.

Visto il CCNI sottoscritto in data 15 luglio 2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., di seguito indicato come CCNI,

SI CONCORDA

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, integra ed esplicita il CCNI del 15 luglio 2010 , al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCDR si applica al personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2 - MATERIE E FINALITA'

Il presente CCDR stabilisce i criteri e definisce le modalità di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria.

L'obiettivo del contratto é l'utilizzo qualificato di tutto il personale.

ART. 3 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

I Dirigenti Scolastici comunicheranno a ciascun Ambito territoriale di riferimento tutte le variazioni intervenute rispetto all'organico di diritto, oltre a tutti gli elementi di conoscenza utili al fine di determinare il quadro delle disponibilità, compresi i posti di sostegno e i posti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e delle lingue straniere nella scuola secondaria di I° grado entro le seguenti date:

26 luglio per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;

29 luglio per la scuola secondaria di secondo grado,

2 agosto per il personale A.T.A.

L'attribuzione, da parte dei Dirigenti Scolastici, degli spezzoni di ore pari od inferiori a 6 al personale docente in servizio nella scuola non può avvenire prima del completamento delle operazioni di competenza degli Uffici di ciascun Ambito territoriale.

La Direzione Generale determinerà l'organico di sostegno, compresi i posti in deroga ai sensi delle disposizioni vigenti, **entro il 31/7/2010.**

ART. 4 - SCADENZE, CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITA'

I Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'U.S.R. Liguria provvederanno a pubblicare all'Albo e sul sito Internet, entro le seguenti date:

3/8/2010 - a) le disponibilità iniziali relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e dei posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola;

5/8/2010 - b) le disponibilità iniziali relative alla scuola secondaria di secondo grado e dei posti di personale A.T.A.

Tali disponibilità comprenderanno:

PERSONALE DOCENTE

- 1) posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per l'intero anno riferiti a:
 - a) disponibilità residue dopo i movimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo e le assegnazioni definitive di sede;
 - b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto;
 - c) trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compresi quelli dei docenti utilizzati presso le Università;
 - d) disponibilità relative alle deroghe per le attività di sostegno;
 - e) disponibilità sopraggiunte per qualsiasi altro motivo (distacchi, comandi, utilizzi in altri compiti, esoneri o semiesoneri attribuiti ai docenti a qualsiasi titolo, incarichi di presidenza);
 - f) disponibilità derivanti da quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni;
 - g) disponibilità derivanti da prosecuzione di sperimentazioni autorizzate dal M.I.U.R.;
 - h) disponibilità relative alla prosecuzione o attuazione di progetti a qualsiasi titolo autorizzati;
 - i) disponibilità derivanti da progetti deliberati dai Centri Territoriali Permanenti;
 - l) disponibilità derivanti da progetti di orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con particolare riguardo all'attività di coordinamento e progettazione organizzativa e didattica;
 - m) disponibilità derivanti da altre attività progettuali delle scuole per le quali sia richiesto un incremento di organico;
 - n) disponibilità derivanti da posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa;
 - o) disponibilità per posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
 - p) l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I° grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola.

I progetti di cui ai punti , h), i), l) ed m), sono realizzabili solo in caso di personale in esubero.

- 2) posti, cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per un periodo inferiore all'anno, per le classi di concorso in esubero provinciale.

UTILIZZAZIONI DEI DOCENTI DELLE CLASSI DI CONCORSO A031,A032 E A077 NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota n. 5358 del 25.5.2010 - allegato E - tabella licei.
2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili.
3. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto relative all'anno scolastico 2010/11.
4. Possono produrre l'istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia

della stessa regione o di altra regione qualora in quest' ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.

5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4.
6. **L' Ufficio dell'Ambito territoriale di Genova provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, entro il 26 luglio 2010.**

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA.

Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente.

Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovino nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni.

I docenti di religione possono chiedere, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica:

- l'utilizzazione per diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
- l'utilizzazione per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della Religione Cattolica e della diocesi di titolarità, purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano.
- l'assegnazione provvisoria per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da quella di attuale servizio.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per sedi scolastiche ubicate nella regione Liguria devono essere indirizzate al Dirigente dell'Ambito provinciale in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche richieste e, per conoscenza, al Dirigente dell'Ambito provinciale in cui ha sede l'Istituzione Scolastica di attuale servizio, qualora ubicata in provincia diversa.

Il Dirigente che riceve le domande provvederà all'emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d'intesa con i competenti Ordinari Diocesani.

Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in regione diversa da quella di attuale servizio la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata all' Ufficio Scolastico Regionale della regione richiesta.

Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della sede richiesta.

Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli Ordinari Diocesani interessati.

PERSONALE ATA

Per il personale A.T.A. si applicano integralmente i criteri individuati nel CCNI del 15/7/2010, con le precisazioni seguenti:

- a) rispetto ai profili professionali di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di Responsabile Amministrativo, la soprannumerarietà relativa al profilo stesso è considerata a livello provinciale, a prescindere dalle situazioni di esubero individuale;
- b) a richiesta dell'interessato, il DSGA soprannumerario, acquisito il parere favorevole del DSGA titolare e del Dirigente, può essere utilizzato presso un'Istituzione scolastica per la realizzazione di uno specifico progetto presentato dall'Istituzione medesima, finalizzato all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi contabili-amministrativi. Tale progetto sarà realizzato previo parere favorevole del Dirigente dell'Ambito territoriale di riferimento.

ART. 5 - PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo in esubero può essere utilizzato, a domanda, su progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche, con precedenza su quelli presentati dal Convitto.

La soprannumerarietà è considerata relativamente al profilo stesso, a prescindere dalle situazioni di esubero individuale.

In subordine, il personale in esubero sarà utilizzato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CCNI.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITA'

**1. I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati in alcun modo, anche con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute; si fa eccezione solo per le operazioni di rientro nella scuola di precedente titolarità dei soprannumerari sull'organico di fatto e dei trasferiti d'ufficio, così come previsto dagli artt. 2 e 11, commi 1, punti b).
Eventuali disponibilità sopravvenute saranno utilizzate per le operazioni ancora da disporsi.**

Unitamente al quadro delle disponibilità iniziali, sarà reso noto il calendario delle operazioni disciplinate dal presente contratto. Sia il quadro delle disponibilità che il calendario delle operazioni saranno comunicati alle organizzazioni sindacali provinciali in base a quanto stabilito dal Contratto Integrativo Regionale del 5 giugno 2008 sui diritti e le relazioni sindacali.

ART. 7 - ULTERIORI CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

1 - Le utilizzazioni saranno predisposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni del presente C.C.D.R. per le seguenti tipologie:

- a) sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, di scuola speciale per tutti i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione,
- b) per l'insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione primaria presso gli istituti penali minorili per i docenti in possesso o non in possesso del titolo di specializzazione .

2 - E' assicurata la precedenza nell'utilizzo a domanda, al personale docente e ATA che ha già prestato servizio, almeno per un anno nell'ultimo quinquennio, presso i CTP, i corsi serali e le scuole ospedaliere. Le utilizzazioni, disposte anche a domanda, sui posti di cui al punto 1 del presente articolo non interrompono la continuità di servizio.

3 - **Ai sensi degli artt. 7, comma 7 e 18, comma 7 del CCNI 15/7/2010, limitatamente al Comune di Genova, è consentita l'assegnazione provvisoria per Istituzioni scolastiche comprese in distretto diverso da quello di titolarità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.**

ART. 8 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI O CONVIVENTI

1. A conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

2. Lo scambio è effettuabile:

- a) a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
- b) parimenti può procedersi, in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi o conviventi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ovvero di personale ATA, a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.

3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

4. Le eventuali domande dovranno essere presentate agli Uffici degli Ambiti territoriali delle province richieste almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'anno scolastico.

5. Nei casi in cui si chiedi lo scambio tra province diverse, le richieste dovranno essere presentate agli uffici degli Ambiti territoriali delle rispettive province, che le esamineranno di concerto.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria dovrà essere presentata entro e non oltre i seguenti termini:

- 1. 27 luglio 2010 per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, educativo e per gli insegnanti di religione,**
- 2. 2 agosto 2010 per il personale docente della scuola secondaria di II grado, ivi comprese le domande di utilizzazione per i nuovi licei musicali e coreutici,**
- 3. 6 agosto 2010 per il personale A.T.A.,**

così come stabilito dall'art. 1, comma 9 del CCNI.

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2010/2011 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

La domanda di utilizzazione va indirizzata all'Ufficio dell'Ambito Territoriale di titolarità per il tramite del Dirigente Scolastico dell'istituto di servizio; la domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia deve essere presentata direttamente all'Ufficio dell'Ambito territoriale della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio dell'Ambito territoriale della provincia di titolarità. Per casi specifici non contemplati nella modulistica ministeriale, saranno ammesse eventuali integrazioni annotate dagli interessati.

ART. 10 – MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEL D.S.G.A.

SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A. – SEQUENZA OPERATIVA

Per quanto attiene la sostituzione dei DSGA, si richiama l'art. 11 bis del CCNI del 15/7/2010 con le integrazioni apportate dal presente contratto sulla base del comma 4 del CCNI citato.

Pertanto, l'ordine delle operazioni sarà il seguente:

- a) nomina dalla graduatoria permanente secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 146/2000;
- b) nomina del personale in servizio nella medesima istituzione scolastica beneficiario della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- c) incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 al personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. I criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico, sono definiti mediante contrattazione di Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina.

Esaurite le predette fasi operative, gli Uffici degli Ambiti territoriali procederanno all'utilizzazione del personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in servizio in altra scuola della provincia, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, con conferimento di apposito incarico.

A tal fine saranno predisposte due distinte graduatorie provinciali formulate secondo i sottoelencati criteri, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, nelle quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato domanda:

TITOLI CULTURALI

Diploma di laurea previsto dal CCNL del 29/11/2007: punti 5;

Laurea specialistica, o appartenente al vecchio ordinamento, diversa da quella richiesta per l'accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al vigente CCNL comparto scuola: punti 3;

Laurea triennale richiesta per l'accesso al profilo di coordinatore amministrativo: punti 1,5;

Laurea triennale diversa da quella richiesta per l'accesso al profilo di coordinatore amm.vo: punti 0,75.

TITOLI DI SERVIZIO

Per ogni anno di effettivo servizio prestato (per almeno 180 gg. in ciascuno degli anni considerati) nella funzione di sostituzione del DSGA: punti 1;

per ogni mese di effettivo servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o coordinatore amministrativo: punti 0,05;

per ogni anno di effettivo servizio prestato in qualità di assistente amministrativo: punti 0,10;

A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Il servizio di sostituzione in qualità di DSGA, coordinatore amministrativo e responsabile amministrativo non è cumulabile per lo stesso periodo con nessun altro servizio.

L'utilizzazione sarà disposta prioritariamente secondo il seguente ordine:

- a) aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009;
- b) personale che abbia già prestato servizio in qualità di D.S.G.A.;
- c) personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella B) allegata al CCNL;
- d) personale titolare della seconda posizione economica;
- e) personale beneficiario dell'art. 7 del C.C.N.L. 7/12/2005.

Nel conferimento degli incarichi, gli Uffici degli Ambiti territoriali non terranno conto di coloro che hanno rifiutato l'incarico ai sensi dell'art.47 del CCNL nella propria scuola ovvero in quanto beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Ai soli fini della scelta della sede, e nel limite degli aventi diritto all'incarico, ove richiesto, sarà confermato il personale utilizzato nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente. Tale operazione precederà le nuove utilizzazioni.

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla riapertura dei termini, le istanze d'inclusione negli elenchi provinciali dovranno essere prodotte agli Uffici degli Ambiti territoriali competenti:

dal personale di ruolo o immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2010: entro il 31 agosto 2010

dal personale con contratto a tempo determinato fino al 31/8/2011: entro 10 gg. dalla nomina, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010.

Qualora risultassero ancora posti disponibili si procederà alla nomina del personale anche con contratto a tempo determinato in servizio nell'istituzione scolastica cui viene conferito l'incarico specifico di cui all'art.47 del CCNL.

Il posto lasciato disponibile dall'assistente amministrativo utilizzato su posto di DSGA rientra nel quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell'anno scolastico.

In caso di copertura dei posti con personale a tempo determinato si richiama il disposto dell'art. 6, comma 4, del D.M. n. 430 del 13.12.2000.

ART. 11 - INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, copia delle disponibilità viene trasmessa alle OO.SS. regionali; le stesse disponibilità vengono trasmesse alle OO.SS. provinciali.

Eventuali, successive modificazioni ed integrazioni relative alle diverse tipologie di posti saranno comunicate alle OO.SS. , affisse all'albo degli Uffici degli Ambiti Territoriali., nonché pubblicate sul sito Internet.

ART.12 - GRADUATORIE DEI RICHIEDENTI

Per ogni operazione prevista dal presente contratto sarà compilata distinta graduatoria che sarà affissa all'albo degli Uffici dei singoli Ambiti Territoriali almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni e comunicata tempestivamente a tutte le scuole.

ART. 13 - RECLAMI E RICORSI

Entro due giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami solo per errori materiali.

L'amministrazione, in via di autotutela, può intervenire, su segnalazione dell'interessato, anche in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dei reclami.

Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART. 14 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversia individuale di lavoro può essere proposto ricorso al giudice ordinario e del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la segreteria dell'ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale o in alternativa dell'arbitrato previsti dal CCNL del 18 ottobre 2001.

ART. 15 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le parti contraenti, entro cinque giorni dalla richiesta di una di esse - si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dal primo incontro.

2. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

ART.16 - NORME DI RINVIO

Per ciò che non risulta regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni riportate nel CCNI citato nelle premesse.

ART. 17 - IMPEGNI DI SPESA.

A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla direzione regionale, in quanto non prevede alcuna assunzione in ruolo di personale docente o ATA.

ART. 18 - VALIDITA' DELL'ACCORDO.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed ha validità per l'anno scolastico 2010/11.

Letto, firmato e sottoscritto

Per la parte pubblica:

F.to Dott.ssa Rosaria Pagano _____

Per le OO.SS. Regionali

FLC-C.G.I.L. _____
C.I.S.L. SCUOLA _____
SNALS-CONFSAL _____
UIL- SCUOLA _____